

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"AMICI DEGLI ANIMALI GUSTAVO ALLARA ODV"

Art.1) costituzione, sede e durata

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Amici degli Animali Gustavo Allara ODV".

– L'ODV ha sede legale in Collegno (TO). Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 12 , non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1 – La durata dell'ODV è a tempo indeterminato sino a che non ne verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo quanto disposto dall'art. 13.

Art.2) Statuto

1 - L'ODV è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Carta Costituzionale, del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., delle leggi regionali e di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.3) Efficacia Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'ODV. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'ODV stessa.

Art.4) Interpretazione Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole interpretative dei contratti e secondo i criteri del codice civile.

Art.5) Ambito di attività

L'ODV svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della Città di Collegno (TO) e nella città di Grugliasco (TO).

Art.6) Adesioni

L'ODV potrà aderire ad altre Associazioni o coordinamenti regionali, nazionali ed internazionali.

Art.7) Scopi e finalità

1- L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- a) ampliare l'informazione e l'impegno per l'affermazione di una nuova etica di rispetto dei diritti degli animali, con i quali noi, altri animali, umani, condividiamo l'esistenza su questo pianeta;
- b) contribuire a produrre cambiamenti culturali e trasformazioni sociali tendenti a ridurre il più possibile la sofferenza tra tutti gli esseri viventi e sviluppare il massimo di solidarietà e di rispetto verso ogni forma di vita e verso l'ambiente naturale che ci ospita, superando le posizioni di chi ritiene che le sofferenze degli animali vengano ben dopo i problemi che affliggono gli umani e di chi, all'opposto, soffre per gli animali ma è poco turbato dalle ingiustizie e dalle condizioni di gran parte dell'umanità.

Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Gli obiettivi che l'ODV concretamente intende raggiungere con l'informazione, pubblicazioni, manifestazioni, iniziative e azioni sempre pubbliche e improntate ai principi del civile confronto, della democrazia e della non violenza sono:

- a) conoscenza della legislazione vigente e delle proposte e iniziative di cambiamento per un sempre maggior rispetto dei diritti degli animali, un loro sempre minor sfruttamento ed un superamento dello specismo (discriminazione tra specie viventi),
- b) collaborazione con le Autorità Pubbliche per una più profonda sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell'abbandono di animali ed una diffusa realizzazione dell'anagrafe canina. Riduzione del problema del randagismo (prevalentemente canino) con la realizzazione e la collaborazione alla gestione di un Centro d'Accoglienza o Rifugio sanitario per animali randagi, abbandonati, smarriti o di persone in temporanea difficoltà che oltre alla custodia, cura e mantenimento sia punto di riferimento per tutte le iniziative di affidamento o di adozione (uniche soluzioni che possono consentire di superare nei fatti oltre che, speriamo nelle norme, la triste pratica delle soppressioni),
- c) riduzione del randagismo felino con la sterilizzazione dei soggetti femminili delle colonie con la collaborazione dei volontari e, sia operativa che economica, degli enti Pubblici,
- d) assicurazione all'animale del diritto e della possibilità concreta di vivere negli spazi urbani con l'adozione di tutte le iniziative e regolamenti necessari a garantire una esistenza prive di sofferenze e armonizzando la migliore loro convivenza nella società degli umani,
- e) Organizzazione delle difese legali nei confronti dei diritti degli animali e delle persone che di questi si occupano, o che ne sono proprietarie contro abusi, maltrattamenti ed eventuali persecuzioni,
- f) Coscientizzazione del livello di sofferenza, a volte terribile, che è insito in attività di sfruttamento degli animali quali:

- vivisezione e sperimentazione
 - caccia e pesca
 - allevamento intensivo a fini alimentari o per abbigliamento (pellicce soprattutto)
 - cattura e soppressione per pelli, pellicce, avorio ecc...
 - utilizzazione in spettacoli e circhi
 - segregazione in giardini zoologici e laboratori
 - commercio di piccoli e grandi animali, nostrani e esotici al fine di ridurre la sofferenza, con severe norme, controlli ed in prospettiva ottenere l'eliminazione ad iniziare delle attività più futili, inutili e cruente
- g) instaurazione di rapporti di conoscenza e collaborazione con altre associazioni animaliste o ambientaliste locali e/o nazionali ed internazionali.

2- L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'ODV potrà gestire direttamente le azioni ed i servizi rivolti al raggiungimento delle proprie finalità oppure contribuire all'attività di altre realtà organizzate in fondazioni e/o associazioni in coerenza con i propri obiettivi ed ha la facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

Art.8 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

- g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente.

Art.9 Esercizio sociale, Bilancio, libri sociali

1. L'esercizio sociale dell'ODV decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi, ma, in ogni caso in termine utile per il loro deposito presso il predetto Registro. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ciascun associato.
3. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
 1. il libro dei soci;
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito.

Salve inderogabili disposizioni di legge, i libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 4): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo (se presente).

Art.10 Organi

Sono organi dell'ODV:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo (se presente)

Art. 11 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa, è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all' ODV e non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2. Ciascun socio maggiorenne, in regola con il pagamento della quota associativa, dispone di un singolo voto, qualunque sia la sua quota di adesione, nell'Assemblea (per esempio per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina dell'organo direttivo)
3. Ciascun socio maggiorenne, in regola con l'iscrizione da almeno 12 mesi ha diritto di concorrere alle cariche elettive. Sussiste incompatibilità fra cariche istituzionali con altre cariche istituzionali ricoperte in Associazioni animaliste, ambientaliste e/o di altro genere.
4. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ogni socio non può ricevere più una delega
5. Il direttivo ha la facoltà di autorizzare l'intervento degli associati in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione consentendo loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè esprimere il proprio voto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima da effettuarsi ad una distanza di non meno 24 ore dalla prima) e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dall'ODV (o altro luogo, purché in Italia) e da comunicare per iscritto almeno 14 giorni prima della data fissata. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo oppure quando ne è fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, dichiarandosi edotti, di persona o per delega tutti i soci.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente oppure, se non fossero presenti queste due persone, dal consigliere più anziano di età.
9. Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario Amministrativo, un verbale che comprende tutta la discussione Assembleare e le deliberazioni emesse; ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Segretario Amministrativo che l'ha redatto e dal Presidente che lo conserverà nella sede dell'ODV.
10. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.
11. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci e volontari anche assenti o dissenzienti.

Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie

ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.

12 – L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 12 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale. Con opportuna motivazione, è possibile convocare assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
3. L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti all'ordine del giorno, a maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - c) approva, previa presentazione e discussione, il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo e, se predisposto, il Bilancio sociale;
 - d) approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo,
 - e) approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo,
 - f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo,
 - g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo,
 - h) discute ed approva i programmi di attività,
 - i) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa,
 - l) quant'altro a lei demandato per legge.

Art. 13 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sul trasferimento della sede legale oppure sullo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del suo patrimonio.
2. Per lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza (anche per delega, eventualmente) e il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno due terzi dei soci.

Art. 14 Consiglio Direttivo

1. L' ODV è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di consiglieri da un minimo di cinque ad un massimo di undici che durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limite di numero di mandato. Possono farvi parte esclusivamente i soci.
2. L'Assemblea procede all'elezione, a maggioranza assoluta, del Consiglio Direttivo secondo le seguenti modalità:
 - a. Tutti i soci in possesso delle qualità indicate all'art.11 n .3 hanno diritto di candidarsi all'elezione di consigliere dell' ODV.
 - b. La candidatura deve essere comunicata in forma scritta (anche a mezzo di posta elettronica) al Consiglio Direttivo in carica almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.
 - c. il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci
 - d. il Consiglio Direttivo in carica raccoglie le candidature stila l'elenco delle stesse in ordine alfabetico (cognome e nome) e informa i soci con adeguato anticipo.
 - e. il Consiglio Direttivo in carica prepara la scheda elettorale che deve contenere al proprio interno l'elenco delle candidature ed a fianco di ogni candidato un riquadro per l'espressione del voto.
 - f. Il voto è segreto ed avviene tracciando una croce a fianco dei candidati scelti.
 - g. Si possono esprimere da uno a sei preferenze. Le schede che contengono un numero di preferenze superiore alle sei sono da considerarsi nulle.
 - h. Ogni elettore riconosciuto idoneo al voto viene registrato nell'elenco degli aventi diritto a fianco del proprio nome, riceve una scheda ed una penna ed esprime il proprio voto, quindi, una volta ripiegata la scheda elettorale, la depone nell'urna e riconsegna la penna.
 - i. Ogni socio può ricevere una seconda scheda nel caso abbia commesso un errore durante l'espressione del voto.
 - l. Appena terminate le operazioni di voto, si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il Presidente (o suo delegato) legge ad alta voce ogni singola espressione di voto e, contemporaneamente, gli scrutatori (eletti tra i soci dal Consiglio Direttivo prima della votazione) la annotano nelle tabelle di scrutinio.
 - m. Terminate le operazioni di spoglio viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.
 - n. I candidati che hanno ottenuto il numero di voti per essere eletti, verranno inseriti per la nomina degli Organi Sociali.
 - o. In caso di parità tra più candidati, tale che il numero degli eletti superi gli undici previsti, l'ordine nella graduatoria degli eletti sarà definito in base all'anzianità nell'ODV.
3. Con Regolamento interno possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere. La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano. In caso di parità si applicheranno le norme del presente articolo comma n.2 lett. O in quanto compatibili.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla sua sostituzione con altro socio utilizzando l'elenco dei non eletti (sulla base del numero di voti ricevuti). La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si dovrà provvedere, a norma di Statuto, alla nomina di un nuovo Consiglio convocando l'Assemblea dei soci.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. E' prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente documentate e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. I membri del Direttivo sono tenuti a prestare almeno 12 ore al mese di attività di volontariato (a meno di giustificati motivi) ed è loro dovere tenersi costantemente aggiornati sulla vita dello stesso e degli ospiti ivi presenti.
8. I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio.
9. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o ogni volta che ne sia fatta richiesta (scritta, anche a mezzo di posta elettronica) allo stesso da almeno tre membri o da cinque associati.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in formato elettronico, tre giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure, in casi urgenti, con preavviso telefonico almeno quarantotto ore prima dello stesso giorno fissato per la riunione.
11. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei componenti che partecipano e votano.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza degli intervenuti.
14. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni in cui partecipano, dichiarandosi edotti, tutti i consiglieri e l'Organo di controllo (se presente).
15. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari necessari per amministrare l'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, fra l'altro il Consiglio Direttivo:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
 - b. predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato alla relazione gestionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché, ove redatto il bilancio sociale;
 - c. delibera sulla domanda di ammissione di nuovi soci nonché sull'esclusione di quelli iscritti con motivazione scritta secondo l'art.18 da ratificare, quest'ultima, da parte dell'Assemblea.
 - d. delibera l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'Assemblea,
 - e. elabora a livello gestionale la programmazione, i progetti e l'attività dell'ODV stessa
 - f. indirizza, organizza, gestisce la programmazione, i progetti e l'attività dell'ODV stessa
 - g. tiene il libro soci, i libri contabili e gli altri libri sociali obbligatori nonché quelli che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività
 - h. può cooptare i coordinatori, non come Membri del Direttivo, dei Gruppi di lavoro che via via si costituiranno su temi specifici così come previsto all'art. 19 n.2;

- i. svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o dai Regolamenti interni.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni, salvo dimissioni o altro impedimento ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed anche in giudizio; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al consigliere più anziano nell'ODV.
4. In caso di urgenza il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo obbligatoriamente la ratifica dei provvedimenti adottati nella prima adunanza consiliare utile.

Art. 16 il Vicepresidente – il Tesoriere – il Segretario Amministrativo

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel pieno rispetto dello Statuto e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Tesoriere cura la gestione della contabilità dell'ODV, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e provvede alla riscossione delle quote sociali ed alla cura del libro soci.
3. Il Segretario Amministrativo, avrà il compito di provvedere alla riscossione ed al versamento sul conto di tutte le entrate dell'ODV nonché al pagamento di tutte le spese ordinarie e di ogni altra spesa autorizzata dal Consiglio Direttivo (fatta eccezione per quelle di competenza del Tesoriere ex art. 16 n.2) o, in caso d'urgenza, dal Presidente o dal Vice Presidente. Il Segretario Amministrativo cura altresì la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita dell'ODV.
4. Il Segretario Amministrativo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e la situazione patrimoniale da presentare al Consiglio Direttivo e, successivamente, all'Assemblea dei soci.
5. Ogni semestre il Segretario Amministrativo relaziona al Consiglio Direttivo l'andamento economico/patrimoniale dell'ODV. Il Presidente provvederà a renderlo noto ai soci.

Art. 17 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017,

ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo (se presente) dura in carica due anni e può essere rinominato.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 18 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se presente) dura in carica 2 anni.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art.19 – Soci (età minima 18 anni)

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono essere soci anche altre organizzazioni di volontariato, in numero non inferiore a tre.
2. Può far parte dell'ODV, senza limitazione di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni, chiunque si senta di condividere le finalità istituzionali, gli scopi associativi e le norme ed i principi del suddetto statuto e svolga le proprie prestazioni in modo personale, spontaneo e gratuito non essendo possibile percepire alcun tipo di retribuzione, anche indirette.
3. L'adesione all' ODV è a tempo indeterminato, se confermata annualmente con il pagamento della quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all' ODV.
5. La qualità di associato è comprovata da apposita tessera personale.
6. - L'adesione all' ODV non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 20 iscrizione, criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell' ODV e, in caso di accoglimento della domanda di ammissione, al contestuale pagamento della quota annuale.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Sono cause di impedimento all'accettazione della domanda d'iscrizione:

- a. essere la persona richiedente cacciatore, pescatore o avere, questa, precedenti di maltrattamenti o di abbandono di animali in qualsiasi forma/modalità nonché precedenti di reati contro il patrimonio e contro la persona,
 - b. in ogni caso svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell' ODV,
 - c. avere avuto esperienze in altre associazioni animaliste da cui sia stata allontanata; che si sia dimostrata negativa per comportamenti gratuitamente conflittuali, per aver contribuito ad instaurare divisioni, tensioni tra soci e/o volontari, avere avuto comunque comportamenti tali da aver determinato ostacolo e difficoltà alla costruttiva attività delle realtà associative di provenienza o avere in ogni caso precedenti relativi alla scarsa capacità di dialogo, tolleranza, educazione civica e mancanza di rispetto delle regole e del confronto civile,
 - d. aver rivestito cariche statutarie nella presente od altra Associazione ed aver svolto, in virtù di detta carica, i propri compiti in modo superficiale e/o non adeguato pregiudicando o rischiando di pregiudicare il buon funzionamento e/o il buon nome dell' ODV stessa.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che il Consiglio Direttivo deve sempre motivare ed inviare al richiedente, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci mediante raccomandata da inviare al Presidente dell' ODV.
 3. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 15 giorni dal ricevimento della relativa lettera di reiezione.
 4. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto a mezzo di raccomandata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia dalla data di ricevimento della raccomandata al Consiglio Direttivo.
 - b. per morosità causata dal mancato versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di socio decorre trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto inviato, anche solo in formato elettronico, al socio moroso,
 - c. per esclusione conseguente alla violazione persistente degli obblighi statuari
 - d. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'ODV, mancanza di correttezza e rispetto dei confronti degli altri soci e dei volontari e degli animali nonché di rispetto ed osservanza nei confronti delle decisioni degli organi statuari;
 - e. per causa di morte.
 5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato al socio escluso. Il Consiglio Direttivo, prima dell'emissione del provvedimento di esclusione, deve in ogni caso sempre contestare per iscritto a mezzo raccomandata al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo a questo facoltà di replica entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Trascorso il suddetto termine il Consiglio Direttivo, se ritenuto ancora necessario, emetterà il provvedimento di esclusione.
 6. Avverso la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso da parte del socio escluso ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento mediante raccomandata inviata al Presidente dell'ODV.
 7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica (statutaria e/o da organigramma) ricoperta sia all'interno dell' ODV sia all'esterno per designazione o delega.
 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell' ODV.
 9. Ammonizione del socio. L'ammonizione del socio (come per l'esclusione del socio art 20 punto 5) è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato al socio ammonito.

La comunicazione al socio imputato di ammonizione deve avvenire tramite convocazione e confronto nel corso di una riunione ristretta (direttivo ristretto) a cui prenderanno parte solo il Direttivo in carica e il socio in questione consentendo, per correttezza, diritto di replica a quest'ultimo per gli addebiti che gli vengono mossi.

Le cause che possono determinare l'ammonizione sono imputabili al socio che:

- a. dimostri comportamenti gratuitamente conflittuali, contribuendo ad instaurare divisioni, tensioni tra soci e/o volontari
- b. dimostri e perseveri in comportamenti tali da determinare ostacolo e difficoltà alla costruttiva attività della realtà associativa, ostacolando il lavoro altrui e il buon andamento dell' ODV
- c. dimostri e perseveri di avere scarsa capacità di dialogo, tolleranza, educazione civica e mancanza di rispetto delle regole ,del confronto civile, degli organi Statutari, delle figure professionali e di soci e volontari.
- d. dimostri un'azione di ostruzionismo e volutamente e sistematicamente con cavilli e pignolerie ostacoli una determinata attività o linea di condotta rendendo difficoltoso dialogo e iniziative dei soci e degli organi statutari.

L'ammonizione dovrà essere ratificata, verbalizzata e comunicata durante la prima riunione utile tra soci, dopo tale decisione da parte del Direttivo.

La qualifica di associato si perderà dopo numero tre ammonizioni riconosciute e comporterà la decadenza automatica da qualsiasi carica (statutaria e/o da organigramma) ricoperta sia all'interno dell' ODV sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 21 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno pari dignità e godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a. i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell' ODV,
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi secondo quanto stabilito dall'art. 11 comma 3;
- di esprimere, in sede di Assemblea, il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto,
- i soci ed i volontari che prestano attività di volontariato devono essere coperti dall' ODV da adeguata polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b. i soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto i regolamenti interni eventualmente emanati e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'ODV e degno sia nei confronti dell'ODV che nei confronti dei cittadini;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate.
- svolgere attività all'interno dell'associazione per almeno 4 ore al mese

2. Gli associati, su iniziativa propria o del Consiglio Direttivo, possono organizzarsi in Gruppi di lavoro per affrontare, sviluppare ed organizzare iniziative su problemi e tematiche specifiche avvalendosi anche di collaborazioni esterne. Il gruppo di lavoro dovrà mantenersi in contatto con il Consiglio Direttivo con riunioni congiunte e/o eleggendo un coordinatore che potrà essere cooptato nel Consiglio Direttivo per il periodo di attività del gruppo stesso.

Art. 22 diritti e doveri del volontario non socio (maggiore età)

1. Tutti coloro che, pur condividendo lo spirito, l'attività e le iniziative dell' ODV non presentano domanda di iscrizione e/o non risultano in possesso dei requisiti previsti all'art. 19, possono nel pieno e totale rispetto delle scelte, delle regole e dei rapporti di responsabilità della vita associativa, chiedere di operare come volontari (non soci), offrendo la propria disponibilità ed azione concreta per portare avanti una o più delle attività svolte dall' ODV.
2. I volontari hanno il diritto ed il dovere di essere informati sulle regole comportamentali da tenere e il dovere di rispettarle, a pena di allontanamento dalle stesse attività che intendevano svolgere.
3. I volontari che prestano la propria opera di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito non essendo possibile percepire alcun tipo di retribuzione, anche in dirette ed hanno, in oltre, il diritto/dovere di essere assicurati dall' ODV contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi per attività svolte a favore degli scopi associativi per il periodo di loro con divisione di impegno attivo e concreto.

Art. 23 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art.24 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.